

TI_GERICHTE 14.2018.163 vom 4. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.163_d20190304

FR: TI_GERICHTE 14.2018.163 du 4 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 14.2018.163 del 4 marzo 2019

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di affiliazione con un istituto di previdenza professionale. Contributi LPP. Conciliazione. Difficoltà finanziarie

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione in via provvisoria senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova prodotti” – in particolare al contratto di affiliazione, che ha considerato un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF – e alle osservazioni dell'escussa, senza però determinarsi sulle stesse.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 rimprovera principalmente al primo giudice di non aver tentato una conciliazione tra le parti nonostante l'esplicita richiesta da essa formulata con le osservazioni all'istanza, dicendosi ancora “ben disposta a trovare una soluzione atta a chiudere il debito”. Ritiene tuttavia “eccessivi” gli interessi addebitati dall'istante, rilevando che a causa di problemi di liquidità – che non nega di avere tutt'oggi – i pagamenti sono stati ritardati, mentre la proposta di rateazione del debito è sempre stata rifiutata dalla controparte. Auspica quindi di riuscire a trovare un “punto d'incontro” con la stessa. Da parte sua, la Fondazione precisa nelle sue osservazioni al reclamo che un accordo di pagamento non viene concesso ai clienti che fanno opposizione al precetto esecutivo, soprattutto se si tratta di un contratto di previdenza professionale (LPP) come quello in oggetto. Rileva che l'importo attualmente scoperto è di fr. 2'551.25, al quale vanno aggiunti fr. 500.– per “spese amministrative” per la redazione dell'istanza (previste dal “Regolamento sui costi”) nonché le spese della Giudicatura di pace.

E. 4.3

ad 4), pure esso parte integrante del contratto (doc. 2.1, punto 10.4). b) Sulle spese esecutive decide l'Ufficio d'esecuzione con competenza esclusiva, motivo per cui non spettava al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l'Ufficio.

E. 5

Il Codice di procedura civile svizzero (CPC) non prevede alcun tentativo di conciliazione nelle cause di natura sommaria, e quindi nemmeno in quelle di rigetto (provvisorio o

definitivo) dell'opposizione (art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC). Non essendo pertanto il Giudice di pace obbligato a esperire un tentativo di conciliazione, la critica della reclamante è infondata. Del resto, risulta dal rifiuto dell'escutente di concederle una dilazione, già segnalato dalla reclamante nelle osservazioni all'istanza, che un tentativo di conciliazione sarebbe comunque stato votato all'insuccesso, ciò che è stato confermato dalla Fondazione nella risposta al reclamo.

E. 6

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 6.1

Secondo il Tribunale federale, la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore del personale sottoscritta dal datore di lavoro affiliato rappresenta un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF per i contributi dovuti all'istituto sebbene l'ammontare di quest'ultimo dipenda dall'adattamento periodico all'AVS, previsto legalmente, del salario coordinato (DTF 114 III 71 segg.; cfr. anche Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 51 ad art. 82 LEF). In quella sentenza (a pag. 74) i giudici federali hanno in particolare concluso che il debito riconosciuto non dev'essere necessariamente quantificato nell'atto firmato dal debitore, ritenendo sufficiente che lo stesso sia agevolmente determinabile ("leicht bestimmbar") sulla scorta degli elementi indicati al momento della sottoscrizione della convenzione di affiliazione, in particolare che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo degli adattamenti periodici dei contributi (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_246/2012 del 17 aprile 2013, consid. 2.3.1).

E. 6.2

Nel caso concreto l'istante fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto di affiliazione n. _____ sottoscritto dall'escussa l'11 novembre 2008 (doc. 2.1) e i relativi allegati, sulla "Proposta per la previdenza professionale", anch'essa firmata il medesimo giorno dalla convenuta, contenente il piano previdenziale (doc. 2.2), nonché sul "Regolamento previdenziale" relativo alle "Disposizioni regolamentari particolari" (doc. 2.2 e 2.3) e ai moduli relativi ai dati dei singoli dipendenti, tutti sottoscritti dall'escussa (plico doc. 3.1). a) Sulla base di questi documenti e – in mancanza di comunicazione dei salari annui per il 2017 da parte del datore di lavoro (prevista al punto 7.1 del contratto d'affiliazione) – dei dati degli ultimi salari dichiarati alla cassa di compensazione AVS, così come previsto al punto 10.3 del medesimo la Fondazione ha allestito il conteggio annuo dei contributi dovuti per il 2017, calcolati in fr. 14'478.– (fattura _____, doc. 4.1). La reclamante non muove alcuna critica sulle basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni. Tenuto conto dei pagamenti nel frattempo effettuati da quest'ultima (estratto conto doc. 4.2), la documentazione agli atti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il saldo di fr. 1'977.95 (pari a fr. 7'721.30 + fr. 100.– ./ fr. 5'843.35) fatto valere con l'istanza, oltre agli interessi del 3.75% (tasso, inferiore a quello legale [art. 104 cpv. 1 CO], pubblicato sul sito

www.allianz.ch/v_1516196657000/media-neu/unternehmenskunden/personal/bvg/allgemein/infos_zu_bvg/i/dati-principali_LPP.pdf come pattuito al punto 1 4 delle disposizioni per il conto premi [doc. 2.4], cui rinvia il contratto d'affiliazione [doc.

2.1, alla voce “Allegati” a pag. 8]) dal 1° gennaio 2018, e per le spese di allestimento dell’istanza di fr. 500.–. Queste ultime, come le spese di diffida (fr. 100.–), sono infatti previste dal “Regolamento sui costi” (doc).

E. 7

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

E. 7.1

Nel caso specifico, la RE 1 ha sostenuto, nelle sue osservazioni all’istanza, di non aver potuto onorare tempestivamente il versamento alla creditrice “per problemi di liquidità” – che col reclamo ammette di avere ancora oggi – e di aver interposto opposizione al precetto esecutivo in quanto gli interessi addebitati erano da essa ritenuti “eccessivi” . Allega inoltre di aver chiesto alla precedente la possibilità di ottenere una dilazione del pagamento ancora dovuto (proponendo una rateazione di fr. 1'500.– mensili) per poter rispettare il piano di rientro onorando così i propri debiti.

E. 7.2

Senonché eventuali difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. E per quanto concerne la contestazione degli interessi, la reclamante non adduce alcuna motivazione, sicché la censura è irricevibile (sopra consid. 1.2) oltre che infondata (sopra consid. 6.2/a). Essa non spiega neppure – e non è dato di capire – perché avrebbe diritto a una dilazione. Anche su questo punto il reclamo è inammissibile. Per il resto, la reclamante non pretende – per avventura – e ancora meno rende verosimile di avere disdetto il contratto d’affiliazione dopo la scadenza della durata fissa (di quattro anni) stabilita al punto 12.1, sicché si può senz’altro considerare che il contratto è stato “tacitamente prorogato per un ulteriore anno con lo stesso termine di preavviso” . Onde, in definitiva, la reiezione del reclamo.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, non avendo gli istanti formulato alcuna domanda motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'477.95 (pari a fr. 7'721.30 + fr. 100.– + fr. 500.– ./ fr. 5'843.35) , non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.